



COMUNE DI SAMPEYRE

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL. 0175.977148 FAX 0175.977824

E-MAIL sindac@comune.sampeyre.cn.it

E-MAIL CERT sampeyre@cert.ruparpiemonte.it

Prot. n. 9160
Ordinanza N. 72/2021

Sampeyre, 10 DIC. 2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI OBBLIGO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE INDOSSATI ALL'APERTO DAL 18/12/2021 AL 09/01/2022

IL SINDACO

Visti i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

Visto il programma di manifestazioni natalizie approvato con Delibera della Giunta Comunale N. 187 del 26/11/2021;

Tenuto conto che come ogni anno durante il periodo delle feste natalizie Sampeyre gode di un particolare e notevole afflusso di persone, per ragioni legate alle caratteristiche del territorio;

Ritenuto necessario adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

DAL 18 DICEMBRE 2021 E FINO AL 09 GENNAIO 2022, SALVO PROROGHE, L'OBBLIGO DI INDOSSARE ALL'APERTO SU TUTTO IL TERRITORIO DI SAMPEYRE, COMPRESSE LE BORGATE E L'AREA DEGLI IMPIANTI SCIISTICI ED INFRASTRUTTURE ATTINENTI, I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE COPRENTI NASO E BOCCA ("C.D. MASCHERINE").

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del DPCM 2/3/2021 e successive proroghe:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35.

Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Manda a dar notizia al pubblico della presente Ordinanza mediante affissione della presente all'Albo Pretorio, oltre che alla pubblicazione on-line.

La presente viene inoltrata in copia per conoscenza alla locale stazione di CARABINIERI e CARABINIERI FORESTALI, per quanto di dovuta competenza.

Il SINDACO
DADONE Dr. Roberto

